NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **24 luglio 2019**

Per il coniuge separato diritto di abitazione escluso

La Giurisprudenza concorde contro un orientamento dottrinale prevalente.

Il diritto reale di abitazione spetta al coniuge superstite, ovvero il diritto di abitare la casa familiare unitamente a quello di utilizzare i beni mobili al suo interno se di proprietà del defunto o comuni.

In tale senso la giurisprudenza ha ritenuto **di escludere da tale diritto il coniuge separato** in ragione della sopravvenuta impossibilità di individuare la casa familiare.

Al momento di effettiva apertura della successione (coincidente con la data delle morte) l'effettiva esistenza di una casa familiare comune non è presente, non vi è più comunione tra essi.

La **Cassazione 15277 5 giugno 2019** ha ripreso tale concetto precisando che neppure l'assegnazione giudiziale al superstite, nell'ambito della separazione consensuale, giustifica l'attribuzione di tale diritto, in quanto manca **l'elemento della convivenza** fra i coniugi.

La dottrina ritiene che il diritto di abitazione spetti anche al coniuge separato senza addebito.